



Ordinanza del Presidente n. 02 del 08/07/2011

Oggetto:

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. n 26.11.2010, convertito con modificazioni nella legge 24.1.2011, n 1, per il conferimento dei rifiuti della provincia di Napoli presso le discariche di SanTammaro (CE), Sant'ArcangeloTrimonte (BN) e Savignano Irpino (AV)

PREMESSO che

- a. l'art. 1 comma 7 bis del D.L. n. 26.11.2010, convertito con modificazioni nella legge 24.1.2011, n. 1 dispone che, nella permanenza di condizioni di criticità derivanti dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania e fino alla completa realizzazione dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti prevista dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Presidente della regione Campania provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente incluse quelle indicate all'articolo 3, con una o più ordinanze, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'apprestamento delle misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti territoriali sovra-provinciali;

RILEVATO che

- a. con sentenza n. 04915/2011 del 12.05.2011 il TAR Lazio si è pronunciato in merito alla natura del rifiuto proveniente dalle operazioni di trito vagliatura dei rifiuti urbani, (CER. 191212), stabilizzato presso appositi impianti, in Regioni diverse da quelle di produzione, affermando la natura dello stesso quale rifiuto urbano da cui consegue l'assoggettabilità al divieto di cui all'art. 182 del D. Lgs n. 152/2006;
- b. il Consiglio di Stato, nel ricorso presentato avverso la citata sentenza del T.A.R. Lazio, avverso la quale anche la regione Campania, non convenuta nel giudizio di primo grado, ha proposto appello incidentale, ha fissato per il 15 luglio p.v. l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza medesima;
- c. anche in considerazione del contrasto di pronunzie giurisprudenziali in merito alla natura del predetto rifiuto (TAR Toscana, sent. n. 917 del 18.05.2011), con note n. 7660/UDCP/Gab./VC2, 7983 UDCP/Gab./VC2 e n. 8608, rispettivamente in data 9,16 e 24 giugno 2011, in considerazione della elevata situazione di criticità in atto nella Regione Campania è stata rappresentata al Governo la necessità dell'adozione di una norma di interpretazione autentica dell'art. 184, comma 3, lettera g);
- d. in conseguenza della suindicata pronuncia del TAR Lazio si sono determinate situazioni di grave criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti nelle province di Napoli e di Salerno, in quanto entrambe sopperivano alla non autosufficienza impiantistica con il conferimento del rifiuto CER 19.12.12 presso impianti ubicati in altre Regioni, oltre che, la prima, con il conferimento di quantitativi di rifiuti presso gli impianti ubicati nelle province di Avellino, Benevento e Caserta, in attuazione degli accordi sottoscritti il 4 gennaio 2011 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- e. con D.L. 1.7.2011, n. 94, art. 1 comma 1, è stato stabilito che, "in considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nella regione Campania, fino al 31 dicembre 2011 i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania possono essere smaltiti in deroga al divieto disposto dall'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ed alle procedure di cui all'articolo 1, comma

- 7, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1. È comunque sempre richiesto il nulla osta della regione di destinazione”,
- f. al fine di rendere operativa la disposizione legislativa di cui al citato art. 1 comma 1, con note: n. 4452, in data 1.7.2011 diretta alla Regione Emilia Romagna; n. 4461 dell'1.7.2011, diretta al Friuli Venezia Giulia; n. 4466 del 2.7.2011, diretta alla regione Liguria; n. 4453 dell'1.7.2011, diretta alla regione Lombardia, n. 4459 dell'1.7.2011, diretta alla Regione Marche; n. 4458 dell'1.7.2011, diretta alla Regione Puglia; n. 4465 del 2.7.2011, diretta alla Regione Sicilia; n. 4460 dell'1.7.2011, diretta alla Regione Toscana, la Regione Campania ha richiesto il nulla osta per il trasferimento, a cura della società provinciale SAPNA, dei rifiuti trito vagliati prodotti dagli impianti STIR della Provincia di Napoli e con note: n. 4454 dell'1.7.2011, diretta alla regione Veneto, e 4456, diretta alla regione Emilia Romagna e n. 4455, diretta alla Regione Puglia, la regione Campania ha richiesto il medesimo nulla osta per il trasferimento, a cura della società provinciale Ecoambiente Salerno, dei rifiuti tritovagliati prodotti dall'impianto STIR di Battipaglia;
 - g. a tutt'oggi la regione Emilia Romagna ha già dato, in data odierna, la disponibilità a ricevere 200 ton/die, per complessive 5000 ton. mentre si attende di conoscere le determinazioni delle altre regioni interessate per il rilascio dell'assenso, tra le quali solo la regione Veneto ha comunicato il proprio diniego;
 - h. con proprie direttive n. 8609 del 24 giugno 2011, n. 9053 del 4.7.2011, dirette, rispettivamente ai Presidenti e ai Sindaci delle province di Napoli e Salerno, in considerazione delle criticità insorte nella gestione del ciclo dei rifiuti, cui è conseguita la giacenza degli stessi lungo le strade urbane, si è provveduto a invitare le predette Autorità ad assumere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, previste dalla vigente normativa statale e regionale, ogni idonea misura, anche coordinata, atta a consentire tempestivamente il temporaneo stoccaggio dei rifiuti giacenti nei rispettivi territori, facendo ricorso a tutti gli strumenti approntati dal vigente ordinamento, nonché, i Sindaci, nella funzione di Autorità Sanitaria Locale, a disporre gli interventi operativi a tutela della salute pubblica;
 - i. con nota n. 1222 del 5.7.2011 la società provinciale SAP.NA ha comunicato di non poter conferire la frazione umida trito vagliata (F.U.T.) a causa della saturazione dei capannoni degli STIR della Provincia di Napoli, ;
 - j. con nota n. 606 del 6.7.2011 la società provinciale Ecombiente Salerno ha segnalato gravi criticità nell'evacuazione della predetta frazione umida tritovagliata per l'assenza in quella provincia di discariche;
 - k. con nota 532174 del 6.7.2011, in considerazione della situazione segnalata dalle predette società provinciali, il Coordinatore dell'Area 21, anche sulla base degli accordi e delle intese intercorse a livello istituzionale con le Amministrazioni provinciali di Avellino, Benevento e Caserta, ha disposto il conferimento presso le discariche, rispettivamente, di Savignano Irpino (AV), di Sant'arcangelo Trimonte (BN) e di San Tammaro (CE) delle predette tipologie di rifiuti per i quantitativi ivi indicati;
 - l. da parte della Società Provinciale Irpinia Ambiente, nonché dalle province di Benevento e di Caserta, sono pervenute note con le quali si rappresenta di non poter accettare il conferimento dei rifiuti di cui sopra, per motivazioni connesse a problematiche di prossima saturazione dei predetti impianti, peraltro non corredate di evidenze tecniche e documentali;
 - m. con successivi provvedimenti, il coordinatore dell'Area 21, tutti in data 7 luglio, con numero 536056, 536057, 536058 e 536059, vista la direttiva pervenuta dall'Assessore regionale

all'ambiente n. 4604 del 7.7.2011, con la quale viene evidenziato che la disposizione atta ad assicurare il suddetto smaltimento nelle discariche in questione, rientra pienamente nelle competenze gestionali, trattandosi di ordinaria regolazione dei flussi di rifiuti da destinare in discarica, peraltro rientranti nelle quantità accettate dalle rispettive province in sede di accordi, a compensazione delle minori quantità di prodotto smaltite, in precedenza, per ragioni tecniche, ha disposto il conferimento della FUT proveniente dagli STIR della Provincia di Napoli e di Salerno, presso gli impianti di discarica summenzionati secondo le sotto indicate quantità, dall'8 al 12 luglio:

- Savignano Irpino: 400 ton/die, di cui 200 dallo STIR di Tufino e 200 dallo STIR di Battipaglia;
- San Tammaro: 400 ton/die, dallo STIR di Giugliano;
- Sant'Arcangelo Trimonte: 100 ton/die dallo STIR di Tufino;

- n. nonostante i predetti dispositivi adottati dal Coordinatore dell'Area 21, non è stato possibile per le società provinciali SAP.NA e Ecoambiente Salerno conferire la predetta tipologia di rifiuti presso gli impianti suindicati;

CONSIDERATO

- a. che gli accordi in essere, prevedono una quota di solidarietà, rispettivamente, delle province di Avellino e Benevento e di Caserta per il conferimento di rifiuti prodotti nella provincia di Napoli presso i rispettivi impianti S.T.I.R.;
- b. che, i conferimenti di rifiuto tritovagliato FUT provenienti dagli STIR della provincia di Napoli e di Salerno sono stati disposti con i provvedimenti del Coordinatore dell'Area 21 sopra richiamati, a compensazione di quantitativi non conferiti nei mesi scorsi per motivi tecnici nelle suindicate province e, pertanto, nell'ambito degli accordi e delle intese istituzionali raggiunte;
- c. che l'attuale situazione di eccezionale criticità è destinata ad ulteriormente acuirsi in assenza di immediati provvedimenti, atti a garantire il regolare conferimento dei rifiuti da parte dei comuni della provincia di Napoli e della provincia di Salerno, per il tempo strettamente necessario al superamento della detta situazione, non appena perverranno gli assensi dalle regioni interpellate a trasferire la F.U.T. prodotta dagli STIR della Regione Campania negli impianti autorizzati ivi ubicati;
- d. che le motivazioni fraposte dalle amministrazioni provinciali e società provinciali al ricevimento di detti quantitativi risultano non giustificate, sia per quanto precisato al precedente punto b), sia in considerazione del ridottissimo periodo (5 giorni) per il quale è stato disposto l'ulteriore conferimento;
- e. che, in aggiunta a quanto sopra rilevato, la motivazione addotta dalla società Irpiniambiente risulta anche apodittica, in quanto non precisa il contenuto dei motivi tecnici che impedirebbero il conferimento
- f. che le discariche di San Tammaro (CE), Sant'Arcangelo Trimonte (BN) e Savignano Irpino (AV) sono regolarmente autorizzate allo smaltimento del rifiuto trito vagliato F.U.T. CER

19.12.12. con Ordinanze del Capo della Missione Siti e Impianti di cui all'O.P.C.M. 3705/2008, rispettivamente, n. 288 n. 291 e n. 292, tutte in data 31.12.2009;

RITENUTO,

- a. per la situazione eccezionale determinatasi, sussistere l'urgente e indifferibile necessità di scongiurare, a causa della impossibilità segnalata dalle società provinciali SAP.NA e Ecoambiente Salerno di conferire nei prossimi giorni rifiuti presso i propri impianti STIR, l'accumulo in quantità non controllabili dei rifiuti urbani nei centri urbani delle predette due province - nei quali sono ancora giacenti quantità di rifiuti non ritirati - pericoli gravi per l'igiene e la salute dei cittadini, tenuto anche conto delle elevate temperature in atto;
- b. che dagli elementi acquisiti si riscontra la attuale non autosufficienza del sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito delle province di Napoli e di Salerno e che, pertanto, sussistono le condizioni per disporre le misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti territoriali sovra-provinciali, ai sensi del predetto art. 1 comma 7 bis del D.L. n. 196/2010, per il tempo strettamente necessario al superamento della grave situazione di criticità in atto;
- c. di dover, quindi, disporre il conferimento della frazione umida trito vagliata proveniente dagli STIR della provincia di Napoli e di Salerno, nelle quantità di seguito precisate, negli impianti indicati al punto e) del considerato, per la quale risultano già in possesso delle autorizzazioni prescritte dal vigente ordinamento giuridico;

PRECISATO che il presente atto è emanato ai soli fini organizzativi dei flussi dei rifiuti in ambito sovra provinciale e per assicurare un regolare servizio di gestione del servizio pubblico a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, e che gli obblighi economici derivanti dal presente atto rimangono a carico delle parti e/o di eventuali terzi controinteressati;

VISTO l'art. 1 comma 7 bis del D.L. n. 26.11.2010, convertito con modificazioni nella legge 24.1.2011, n 1, nonché l'art. 191 del D. Lgs n. 152/2006;

VISTO il D.L. 1.7.2011, n 94;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore;

ORDINA

1. che le Società provinciali SAP.NA e Ecoambiente Salerno conferiscano la frazione umida tritovagliata prodotta presso gli STIR di Giugliano, Tufino e Battipaglia, fermi restando i conferimenti già operati in attuazione degli accordi del 4 gennaio 2011, con decorrenza immediata presso le discariche e per le quantità a fianco indicate, fino alle ore 24.00 del 13 luglio 2011, per il ripristino delle condizioni di regolare funzionamento degli impianti siti nella provincia di Napoli e di Salerno:

- Savignano Irpino: 400 ton/die, di cui 200 dallo STIR di Tufino e 200 dallo STIR di Battipaglia;
 - San Tammaro: 400 ton/die, dallo STIR di Giugliano;
 - Sant'Arcangelo Trimonte: 100 ton/die dallo STIR di Tufino;
2. che le società Irpiniambiente, SAMTE e GISEC si attengano al presente provvedimento, ciascuna per quanto di propria competenza;

Oltre che a tutti i destinatari indicati nel dispositivo, la presente ordinanza viene trasmessa :

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- al Ministero della Salute;
- al Ministero delle Attività Produttive;
- alle Amministrazioni provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;
- ai Sigg. Prefetti di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

Caldoro